



Decisione n. 1955 del 30 ottobre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 7 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2809, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto, tra il mese di giugno e novembre del 2014, titoli azionari emessi dalla banca capogruppo dell'Intermediario convenuto, per un controvalore pari a € 22.356,75. A suo dire, l'Intermediario avrebbe omesso di profilarlo e non lo avrebbe informato circa il fatto che l'investimento *de qua* presentava un elevato rischio, con ciò violando la normativa di settore. Tenuto conto del deprezzamento che il titolo ha subito nel tempo e del conseguente danno patrimoniale subito, dovuto anche al fatto che l'ordine di disinvestimento di tali titoli a suo tempo inoltrato non ha avuto esito alcuno, il Ricorrente conclusivamente chiede *“che Codesto spettabile Arbitro condanni l'Intermediario, come sopra indicato, al pagamento in favore del [Ricorrente] della somma di euro 22.356,75, s.e.o, oltre interessi legali dalla data dell'investimento all'effettivo soddisfo”*.

2. L'Intermediario, preliminarmente, ricostruisce i fatti occorsi e, nel merito, rappresenta che all'atto della manifestazione della volontà di divenire socio espressa dal Ricorrente, quest'ultimo dichiarava di *“conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale - e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio”* e, con ciò, *“è da ritenersi che l'interessato fosse pienamente consapevole ed informato della tipologia dell'operazione posta in essere”*; del resto, a detta del convenuto, *“... non si comprenderebbe per quale ragione la normativa di settore oneri l'emittente di predisporre e depositare un apposito prospetto informativo, ove l'informativa ivi contenuta dovesse poi essere considerata "non sufficiente" rispetto a ciascun singolo investitore. Non v'è chi non veda, al contrario, come l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari di cui si discute”*. In relazione all'adeguatezza dell'operatività in esame, l'Intermediario contesta la ricostruzione di parte avversa, affermando che all'odierno Ricorrente è stato sottoposto un questionario MiFID il 3 dicembre 2010, poi aggiornato nel gennaio 2014. Da tali questionari risulterebbe che *“il profilo di rischio dell'interessato... risultava compatibile con il livello di rischiosità degli strumenti finanziari di cui agli investimenti in discorso”*. Peraltro, il Ricorrente aveva già operato in obbligazioni e fondi comuni d'investimento. In relazione, poi, al livello di rischiosità delle azioni di che trattasi, dopo aver sottolineato il fatto che alcuna doglianza viene mossa in relazione alla sottoscrizione di obbligazioni ad indicare la pretestuosità della domanda di parte ricorrente, l'Intermediario *“richiama l'attenzione sul fatto che il titolo [azionario]. - dopo aver avuto un grado di rischiosità basso - soltanto a partire dal 2013 e fino al secondo semestre 2015 è stato classificato avente “rischio medio”, come emerge anche dagli estratti conto titoli da noi periodicamente trasmessi al cliente”*; inoltre, *“nei periodi in cui avvennero le sottoscrizioni dei titoli in questione [le azioni oggetto del ricorso avevano] un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello riferito al momento del conferimento del primo ordine di cessione”*. In relazione a tale ultima affermazione l'Intermediario osserva che al momento della sottoscrizione le

azioni non erano classificate come illiquide. Posto, poi, che la motivazione principale del ricorso verterebbe a suo dire sulla difficoltà di smobilizzo, viene altresì osservato che *“sino all'introduzione del nuovo mercato, risultavano negoziati gli ordini di cessione inseriti nel sistema di negoziazione interno sino all'8 luglio 2015”*, mentre gli ordini di cessione del Ricorrente risultano essere stati impartiti il 15 ed il 16 giugno 2016, ossia in date *“successive a quella d'inserimento dell'ultimo ordine che ha trovato esecuzione (8 luglio 2015) nel medesimo sistema”*. Né il Ricorrente si sarebbe attivato per rinnovare l'ordine al momento del passaggio della negoziazione delle azioni dal sistema interno all'Hi-MTF, perdendo così la priorità temporale. Formula, pertanto, conclusivamente domanda di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

3. Il Ricorrente, in replica, rappresenta che la firma sulla raccomandazione del 17 settembre 2014 sarebbe a suo dire apocrifia, osservando *“... come da un primo esame la firma apposta appare diversa dalla firma abituale del sig. [...], infatti confrontando le altre firme non può non rilevarsi la differenza nella lettera M iniziale posta al contrario di come normalmente la scrive il [Ricorrente]”*. Il Ricorrente, rileva poi che nella domanda di ammissione alla compagine sociale del giugno 2014 *“viene indicata una raccomandazione riportante il n. ..., diversa da quella prodotta. Tale raccomandazione non è mai stata consegnata al cliente e pertanto, non è dato sapere quali fossero le indicazioni contenute”*. Per quanto attiene al passaggio delle azioni su Hi-MTF e la mancata adesione al programma per il mantenimento della priorità temporale degli ordini predisposto dall'Intermediario, il Ricorrente rappresenta che la comunicazione inviatagli dall'Intermediario è risultata essere *“successiva alla data prevista come termine ultimo per aderire”*.

L'Intermediario ha ritenuto di replicare solo per ribadire nella sostanza quanto già dedotto e rappresentato in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze in atti, il ricorso è da ritenersi fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento all'operazione effettuata nel giugno del 2014, l'Intermediario produce documentazione, tra cui il questionario MiFID sottoscritto in data 3 gennaio 2014. Ebbene, tale questionario, oltre ad essere stato predisposto con quesiti di tipo essenzialmente autovalutativo, in quanto tali contrastanti con gli orientamenti ESMA 2012, non può ritenersi congruente. Infatti, a fronte di un obiettivo ivi dichiarato, di voler porre in essere investimenti funzionali a *“proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi..) anche contenuti costanti e prevedibili”* e alla rappresentata disponibilità a subire perdite *“solo per una piccola parte del mio/nostro capitale investito”*, al Ricorrente risulta essere stato attribuito un profilo di rischio medio.

Né, per altro verso, l'Intermediario ha dato prova di aver effettuato alcuna valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell'operatività in esame.

Quanto testè rilevato induce conclusivamente il Collegio a ritenere acclarato il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno occorso, in misura pari alla differenza tra l'investimento complessivo iniziale, da determinarsi in € 22.857,95, e il valore attuale del pacchetto azionario tuttora detenuto dal Ricorrente (€ 2,38 per azione, per complessivi € 6.475,98), per complessivi € 16.381,97. La somma così determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 425,93) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente la somma di € 16.807,90, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi